

Istruzioni Operative N. 44

Ai **Soggetti interessati**

Alle **Organizzazioni Professionali e tecniche interessate**

Loro Sedi

Alla **ASSOLATTE**

Via Boncompagni, 16
00187 ROMA

Alla **AGCI AGRITAL**

Via Bargoni, 78
00153 ROMA

Alla **ASSOCASEARI**

Piazza G.G. Belli, 2
00153 ROMA

Alla **ANCA LEGA COOP**

Via Guattani, 9
00161 ROMA

Alla **Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)**

Via Mariano Fortuny 20
00196 ROMA

Alla **CONFAGRICOLTURA**

Corso Vittorio Emanuele 101
00186 ROMA

Alla **COLDIRETTI**

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla **COPAGRI**

Via Calabria, 32
00187 Roma

A **tutti i CAA**

Loro sedi

Alla **Fedagri – Confcooperative**

Via Torino, 146

00184 Roma

E, p.c. Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

Dp.to delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale

Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e della Unione Europea

Via XX Settembre, 20

00186 ROMA.

Agli **Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle Province Autonome**

Loro Sedi

Area Coordinamento AGEA

SEDE

OGGETTO : Regolamento Delegato (UE) N. 2020/598 della Commissione, del 30 Aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

1. Premessa

A causa dell'attuale pandemia da COVID-19 e delle ampie restrizioni alla circolazione introdotte negli Stati membri, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti di consumo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A tal proposito, con il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/598 del 30 aprile 2020, la Commissione Europea ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di latte in polvere.

Il Regolamento di cui sopra è stato adottato con procedura d'urgenza sulla base dell'articolo 219, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione Europea di adottare atti delegati per contrastare turbative di mercato.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari ammassatori che hanno residenza/sede legale nelle regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA e cioè in tutte le regioni italiane ad esclusione di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Salvo disposizioni diverse stabilite dal Regolamento delegato UE n. 2020/598, si applicano quelle disposte dal Regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Le presenti Istruzioni Operative, con relativi allegati, sono disponibili sul sito internet di AGEA al seguente indirizzo: www.agea.gov.it

2. Fonti normative comunitarie

- Regolamento (CE) n.1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72 e 234/79, (CE) n.1037/2001 e 1234/2007;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

3. Fonti normative nazionali

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 2600 del 28/05/2020, concernente l'applicazione del Regolamento di esecuzione della Commissione UE

2020/598 relativo alla concessione di aiuti per l'ammasso privato del latte scremato in polvere;

- Circolare Agea Coordinamento prot. N.0036571 del 29/05/2020 concernente il Regolamento delegato (UE) n. 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

4. Definizioni.

AMMASSO PRIVATO: è la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di latte in polvere per un determinato periodo di tempo da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla U.E.;

AMMASSATORI: Beneficiari degli aiuti all'ammasso privato del latte in polvere. Sono tutte le persone fisiche o giuridiche, che detengono latte in polvere idoneo all'ammasso e che conserveranno il prodotto in idonei impianti attrezzati nel territorio italiano.

DOMANDA DI AIUTO: richiesta di aiuto riferita a lotti di latte in polvere stoccati e accorpatisi in un magazzino (cella frigorifera) riconosciuto. Il latte in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione e deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

CONTRATTO DI AMMASSO: impegno dell'impresa ammassatrice avente sede legale nel territorio delle Regioni diverse dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto con l'Organismo Pagatore AGEA per il mantenimento dei lotti di latte in polvere in ammasso.

PERIODO DI AMMASSO CONTRATTUALE: periodo che decorre dal giorno successivo alla data di accettazione della domanda di aiuto al giorno precedente lo svincolo dall'ammasso. Tale periodo è compreso tra 90 e 180 giorni. L'accettazione verrà comunicata dall'Organismo Pagatore AGEA entro 8 giorni dalla data di ricevimento della domanda ai sensi dell'art. 45, par.1 del Reg. (UE) 2016/1240

SVINCOLO DALL'AMMASSO: operazioni di uscita o di allontanamento dai magazzini di ammasso del prodotto conferito. Tali operazioni possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

LOTTO DI AMMASSO: quantitativo di latte in polvere, del peso minimo di 10 tonnellate, stoccato in un magazzino e i cui sacchi/contenitori siano facilmente accessibili, identificabili e disposti in modo contiguo.

MAGAZZINO RICONOSCIUTO: luogo in cui viene depositato il latte in polvere durante il periodo di ammasso contrattuale. Il magazzino deve essere registrato e riconosciuto ai sensi del Reg CE 853/2004, relative all'igiene dei prodotti alimentari.

ENTE CONTROLLORE: Soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei prodotti in entrata in ammasso, di verifica della presenza del prodotto durante il periodo di ammasso e di svincolo dall'ammasso. È la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di formaggio per un determinato periodo di tempo da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla U.E.;

5. Beneficiari e prodotti ammissibili.

Possono richiedere l'aiuto gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

I beneficiari degli aiuti all'ammasso privato del latte in polvere (ammassatori) sono tutte le persone fisiche o giuridiche, con sede legale/residenza nel territorio delle Regioni diverse da Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto che detengono latte in polvere idoneo all'ammasso e che conserveranno il prodotto in idonei impianti attrezzati nel territorio italiano.

Per i beneficiari, aventi sede legale nelle regioni su indicate, che stoccano il latte in polvere in magazzini ubicati nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, la gestione dell'ammasso sarà responsabilità dell'Organismo Pagatore AGEA.

Il prodotto ammissibile è latte scremato in polvere proveniente da latte vaccino, già conferito in ammasso, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per poter beneficiare dell'aiuto, il prodotto deve essere di origine dell'Unione, di qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti così come disposto dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 di cui alla sezione VI dell'allegato VI del regolamento delegato.

L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere:

a) con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c) confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi («big bags») del peso massimo di 1 500 kg.

I sacchi recano l'indicazione del peso netto.

Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «latte scremato in polvere spray» sui sacchi:

1. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti che soddisfano i seguenti requisiti:

a. i sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m² TEA in media;

b. il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m²;

c. all'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo;

d. I sacchi sono conformi alla norma EN 770; (e) all'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

2. L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

e. la data o, se del caso, la settimana di fabbricazione; il numero della partita di fabbricazione; la dicitura «latte scremato in polvere spray».

3. Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni dell'imballaggio, il giorno dell'entrata all'ammasso.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o da altra

prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

6. Fissazione dell'aiuto

L'importo dell'aiuto, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/598 è pari a:

- a. 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio
- b. 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

7. Periodo di ammasso.

L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di svincolo o allontanamento dall'ammasso.

L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

8. Presentazione e ammissibilità delle domande.

Le domande di ammasso possono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale dell'operatore/ammassatore a partire dal 7 maggio 2020 ed il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 giugno 2020.

La domanda di ammasso, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato (all. 1), deve essere presentata dall'ammassatore avente residenza/sede legale in regioni diverse da VENETO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e TOSCANA, all'Organismo Pagatore AGEA, mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo **protocollo@pec.agea.gov.it**.

Le domande di ammasso devono riguardare il prodotto già conferito all'ammasso e il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

Le domande devono riguardare prodotti che sono già immagazzinati.

Le domande di aiuto devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 2 e 40 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/598 e fatto salvo quanto in esso espressamente derogato.

In particolare, ciascuna domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

i) un riferimento al regolamento di esecuzione Reg. (UE) n. 2020/598;

ii) la durata dell'ammasso (un periodo di ammasso contrattuale compreso tra 90 e 180 giorni;

iii) il quantitativo dei prodotti oggetto della domanda (un quantitativo minimo di 10 tonnellate riguardante esclusivamente latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino, già conferito in ammasso);

iv) trattandosi di prodotti già conferiti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato, l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti e, se del caso, il numero di identificazione dell'impresa riconosciuta.

Deve essere presentata una domanda per ciascun magazzino utilizzato per l'ammasso: pertanto, ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto, ogni domanda fa riferimento ad un magazzino.

La domanda deve contenere una relazione tecnica dell'ammasso con le seguenti informazioni.

- a. Localizzazione del magazzino di ammasso;
- b. Peso totale del prodotto ammassato, espresso in tonnellate;
- c. Stabilimento di produzione;
- d. Data di produzione;
- e. Collocazione interna al magazzino (identificazione);

f. Dichiarazione che il prodotto è facilmente accessibile o identificabile e suddiviso per lotti omogenei disposti in modo contiguo nel magazzino stesso.

Le informazioni riportate nella domanda di aiuto non possono essere modificate dopo la presentazione.

Una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di protocollazione nei sistemi AGEA, salvo eventuali decisioni della Commissione UE di:

- a) sospendere l'applicazione dell'intervento di ammasso: in tal caso, le domande presentate nel periodo indicato dalla decisione non sono accettate;
- b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo.

Le domande di aiuto sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) devono essere firmate e pervenute nei termini all'Organismo Pagatore AGEA;
- b) devono essere conformi al fac-simile allegato ed in particolare:
 - devono recare il riferimento del Reg. (UE)2020/598 della Commissione, del 30 Aprile 2020;
 - devono riportare i dati anagrafici del richiedente: CUA (Codice fiscale), Ragione sociale, comune, indirizzo e provincia della sede legale/residenza e numero di partita IVA;
 - indicare il quantitativo di prodotto conferito in ammasso (peso e numero sacchi/contenitori);
 - riportare la data di produzione del latte in polvere e lo stabilimento/caseificio di produzione;
 - indicare il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso (magazzino) e la localizzazione del prodotto in ammasso all'interno del magazzino;
 - riportare la data di fine ammasso, per la determinazione del periodo di ammasso contrattuale;
 - In caso di prodotto stoccato in magazzino conto terzi, allegare i documenti di trasporto o altra documentazione da cui si rileva che il prodotto è conferito in ammasso.

9. Controlli.

I controlli relativi a tutte le fasi di ammasso e di liquidazione degli aiuti saranno eseguiti conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

Sui dati riportati in domanda verranno effettuati controlli amministrativi di ammissibilità, integrati da verifiche in loco svolte da personale delegato dall'Organismo Pagatore AGEA.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione dei controlli in loco, secondo le modalità disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 2020/598, saranno comunicate le modalità alternative per l'esecuzione di tali controlli.

L'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240 prevede un controllo iniziale documentale e in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso, teso a verificare che i prodotti siano ammissibili all'aiuto e siano conformi con quanto riportato in domanda.

In particolare, è verificata:

1) l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso, le bolle di consegna dei prodotti in magazzino, il peso, il tipo di prodotto, la localizzazione in magazzino, la registrazione dei quantitativi in ammasso sui registri di carico/scarico di magazzino che permetta la rintracciabilità del prodotto sotto ammasso;

2) La verifica del peso e dell'identificazione del prodotto è effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% del quantitativo di prodotto richiesto in domanda.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale di controllo iniziale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Il peso dei prodotti, richiesto nella domanda di ammasso, è utilizzato per determinare il pagamento dell'aiuto. Non è versato alcun aiuto per i quantitativi riscontrati che eccedono quello richiesto in domanda di aiuto.

Se il quantitativo riscontrato durante la verifica in loco è inferiore al 95% del quantitativo indicato in domanda, non verrà pagato nessun aiuto.

Se dai controlli risulta che i prodotti all'ammasso non corrispondono ai criteri di ammissibilità dichiarati in domanda di aiuto, non si pagherà nessun aiuto.

Durante il periodo di ammasso possono essere svolti controlli senza preavviso, volti a verificare la presenza e integrità del prodotto in magazzino, il registro di carico e scarico, la presenza degli identificativi dei lotti ammassati. Inoltre, si procederà su un campione rappresentativo, a verificare che il numero dei lotti/sacchi/contenitori/partite sia uguale a quanto richiesto in domanda e che il peso sia congruo, rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale. La pesatura va effettuata su un campione di almeno il 5% del campione rappresentativo selezionato.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Alla fine del periodo di ammasso, e prima di iniziare le operazioni di svincolo, l'ammassatore comunica ad AGEA e all'ente controllore competente per magazzino, l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

È previsto un controllo finale, teso a verificare la presenza, la congruità del peso rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale, l'integrità dei prodotti in ammasso, nonché il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, durante il periodo di ammasso.

I controlli in fase di svincolo prevedono la verifica del registro di carico e scarico di magazzino ed eventualmente dei registri contabili. Tutta la documentazione visionata è timbrata ed eventualmente acquisita in copia. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Come stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2016/1238, l'aiuto all'ammasso è versato per il quantitativo in domanda (quantitativo contrattuale) se il quantitativo del prodotto a fine ammasso è almeno pari al 97% del quantitativo contrattuale.

Alla fine di ogni controllo è redatto un verbale nel quale sono riportati gli elementi verificati e la data del controllo.

Tutti i verbali dei controlli effettuati sono firmati dai controllori e controfirmati dall'ammassatore o da altra persona delegata dall'ammassatore, a cui si rilascia copia.

Per i beneficiari, aventi sede legale in Regioni diverse da quelle di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, che stoccano latte in polvere in magazzini ubicati nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, sulla base di accordi intercorsi tra tutti gli organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario

che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.

10. Obblighi del beneficiario.

L'ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:

- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'Organismo Pagatore AGEA di concerto con l'ente controllore può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;

- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;

- conservare i documenti di pesatura redatti al momento di entrata del prodotto in ammasso, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

- identificare in magazzino il prodotto in ammasso, mediante appositi cartelli recanti l'indicazione dei rispettivi pesi, numero di sacchi o contenitori, data di ammasso;

- tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato o in alternativa il registro delle giacenze di magazzino;

- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari delegati dall'Organismo Pagatore AGEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;

- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre, l'ammassatore o il gestore del magazzino, se delegato, tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) il numero di riconoscimento rilasciato al magazzino;

c) contabilità di magazzino con i seguenti dati:

- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato, il peso e il numero dei sacchi/contenitori;

- l'ubicazione dei prodotti nel magazzino;

- la data di entrata in magazzino e la data ultima di svincolo del prodotto dall'ammasso.

I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.

Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l'ammasso è rigettato.

La durata minima del periodo di ammasso contrattuale è di 90 giorni e massimo di 180 giorni, che decorre, ai sensi dell'art. 48 lett. a) del Reg. (UE) 2016/1240, dal giorno successivo alla data di accettazione della domanda, e termina il giorno stabilito dall'operatore nella domanda di aiuto, antecedente lo svincolo dall'ammasso.

Ai sensi dell'art. 45, par.1 del Reg. (UE) 2016/1240, la domanda si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa.

Le operazioni di svincolo possono iniziare dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

Lo svincolo deve essere effettuato per l'intera quantità oggetto del contratto di ammasso.

L'ammassatore è tenuto a comunicare all'Organismo Pagatore AGEA e all'ente controllore competente per magazzino, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso.

In caso di mancata comunicazione, se nel controllo di fine ammasso si accerta che il prodotto non è più in magazzino, nessun aiuto verrà riconosciuto.

11. Importo dell'aiuto e pagamento dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto è fissato a 5,11 €/t immagazzinata, per le spese fisse di stoccaggio, e 0,13 €/t per giorno di ammasso contrattuale.

In conformità all'art 54 del Reg. (UE) 2016/1240, il beneficiario deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA una domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Tuttavia, nel caso siano in corso indagini amministrative il pagamento non è effettuato fino a conclusione degli accertamenti.

Se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

Tuttavia, se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, non si versa alcun aiuto.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

12. Trasferimento del latte in polvere oggetto di ammasso.

Il trasferimento della partita di prodotto oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende spostare la partita oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione all'Organismo Pagatore AGEA, che procede alle verifiche necessarie e a rilasciare l'autorizzazione al trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza di un soggetto deputato al controllo che verifica la corretta esecuzione delle operazioni, nonché l'integrità del prodotto ammassato e redige l'apposito verbale.

Nel caso di trasferimento tra regioni diverse è necessario attivare i controllori delle diverse amministrazioni, di partenza e di destinazione, per garantire la correttezza dello spostamento.

13. Sanzioni.

Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall'ammassatore nella domanda di aiuto all'ammasso, il contratto si ritiene rigettato (non valido) e nessun aiuto verrà concesso.

Qualora si constati che un documento presentato da un richiedente l'aiuto contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per il riconoscimento dell'aiuto, il richiedente è escluso dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

L'esclusione di cui sopra non si applica se il richiedente fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

Per quanto non contemplato nelle presenti Istruzioni Operative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(F. Martinelli)